

SENATO DELLA REPUBBLICA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 1956

(113^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale » (319-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 2024, 2025, 2026, 2027
ANGELILLI	2027
DE LUCA LUCA	2025, 2026
FORTUNATI	2026
GIACOMETTI	2026
MOTT, Sottosegretario di Stato per il tesoro	2025
TRABUCCHI, relatore	2024, 2025

« Istituzione della Scuola centrale tributaria » (1117) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	2035, 2043
CENINI, relatore	2035, 2038
DE LUCA LUCA	2038, 2039
FORTUNATI	2036
GAVA	2032, 2039, 2040, 2042
JANNACCONE	2039, 2040, 2043
MARIOTTI	2037, 2038
PESENTI	2041, 2042

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze	Pag. 2037, 2039, 2042, 2043
RODA	2041, 2043
TRABUCCHI	2040

« Indennità di maneggio valori agli ufficiali di ragioneria aventi funzioni di economo-magazziniere del bollo » (1732) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	2030, 2032, 2033
DE LUCA Angelo, relatore	2030, 2031
FORTUNATI	2031
JANNACCONE	2031
MOTT, Sottosegretario di Stato per il tesoro	2032
RODA	2030
TRABUCCHI	2032

« Istituzione del capitolo " Fondo scorta " per la Guardia di finanza » (1736) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	2033, 2034
BRACCESI, relatore	2033
FORTUNATI	2033
GAVA	2033, 2034
PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze	2033, 2034
RODA	2033, 2034

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bertone, Braccesi, Cenini, De Luca Angelo, De Luca Luca, Fortunati, Gava, Giacometti, Jannaccone, Mariotti, Minio, Negroni, Pesenti, Ponti, Roda, Spagnolli, Tomè, Trabucchi e Valenzi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Guglielmone è sostituito dal senatore Angelilli.

A norma degli articoli 28 e 31 del Regolamento interviene il senatore Piechele.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro Mott e per le finanze Piola.

DE LUCA LUCA, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale » (319-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TRABUCCHI, *relatore*. E' inutile che ricordi tutto quello che è stato detto a suo tempo prima in Commissione e poi in Aula su questo disegno di legge, dato che i punti sui quali occorre fermare l'attenzione sono quelli ai quali la Camera dei deputati ha apportato modificazioni, punti che possono essere facilmente illustrati.

Il primo riguarda una modificazione all'articolo 12 del disegno di legge.

Noi avevamo stabilito che il rapporto di impiego tra gli enti o società posti in liquidazione in base all'articolo 1 ed il personale risultante in servizio alla data di entrata in vigore del provvedimento di liquidazione, cessasse dalla stessa data. Giustamente la Camera ha ritenuto che il rapporto di impiego sia da far cessare con una data lievemente posticipata in quanto è consuetudine ormai che il rapporto si faccia cessare con la fine del mese. Pertanto, la Camera ha aggiunto le parole « cessa con la fine del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del provvedimento stesso ». Io ritengo che la modificazione sia razionale e giusta e che pertanto debba essere accolta.

Una seconda modifica è stata apportata dalla Camera dei deputati sempre all'articolo 12 ed anche questa considero razionale e giusta. È stato introdotto all'articolo un comma aggiuntivo, riconoscendo al personale licenziato dagli enti soppressi la possibilità di partecipare per 5 anni ai concorsi banditi dallo Stato, anche se questo personale abbia superato i prescritti limiti di età, purchè non abbia superato il 45° anno. Non si tratta, con questo comma aggiuntivo, di stabilire speciali preferenze od altro, ma soltanto di concedere una deroga ai limiti di età. Anche questo emendamento della Camera, considerando che si tratta di personale che ha servito lo Stato in enti più o meno parastatali, ritengo debba essere da noi accolto.

Una terza modifica apportata al disegno di legge da noi approvato non ha invece, secondo me, alcuna logica e peraltro non meriterebbe la nostra approvazione se non ci fossero degli altri argomenti che ci inducono ad approvare il provvedimento così com'è, al fine di evitare un ulteriore ritardo nell'applicazione delle norme di questo disegno di legge. L'emendamento consiste nella aggiunta di un articolo che stabilisce di sottrarre al presente disegno di legge le organizzazioni sindacali ex fasciste.

Secondo me è già una cosa deplorabile che le organizzazioni sindacali ex fasciste, dopo 12 anni, siano ancora in vita; non solo ma il fatto che si vogliano sottrarre alla disciplina di questo disegno di legge con una apposita disposizione chiaramente indica che si ha l'intenzione di continuare a farle vivere. Peraltro, come ho detto prima, il fatto che la Camera dei deputati abbia approvato questa modifica consiglia, anche se non siamo d'accordo, di non rinviare il provvedimento all'altro ramo del Parlamento. Altrimenti si avrebbe il risultato di continuare a mantenere in vita anche gli altri enti per tutto il tempo necessario per lo svolgimento di questa nostra piccola polemica.

Torno a ripetere che eventualmente per questi enti ex fascisti potrà esser predisposto da noi un altro provvedimento che venga a decidere una buona volta la loro posizione. Allo stato attuale penserei che valga la pena, per ragioni di opportunità, pur manifestando apertamente il mio dissenso per questo ultimo

emendamento, approvare il disegno di legge come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non voglio entrare nella sostanza di quanto è stato detto; resta però il fatto che nel testo dell'articolo 14 approvato dal Senato era stato detto: « Per gli enti dichiarati sciolti con l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, resta fermo il disposto dell'articolo 30 del decreto stesso ». In altri termini si riconosceva che quegli enti... (*Interruzione del senatore Trabucchi*).

La Camera, insomma, ha ritenuto che non fosse abbastanza chiaramente espresso il concetto contenuto nel comma di cui ho prima dato lettura, ragione per cui ha stralciato questo comma dall'articolo 14 e ne ha fatto un articolo aggiuntivo e cioè precisamente l'articolo 16. Questa è esattamente la posizione della questione.

TRABUCCHI, *relatore*. L'articolo 30 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, stabiliva che il patrimonio degli enti ex fascisti dovesse essere devoluto in favore delle organizzazioni che ne avevano ereditato le finalità. Questi enti sono sottratti al provvedimento in esame, per cui evidentemente è inutile dire qui che resti fermo l'articolo del citato decreto.

PRESIDENTE. Ma qual'è il motivo per cui non si è voluto provvedere per questi enti?

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È il Parlamento che ha ritenuto che il Governo non avesse la possibilità di provvedere alla liquidazione definitiva di questi enti finché, come ha detto il senatore Trabucchi, non ne siano individuati gli eredi. Gli eredi sono precisamente quelle confederazioni che saranno enti successori delle singole confederazioni sindacali fasciste: siccome la questione non è ancora sistemata definitivamente, rimane in sospeso quali siano i successori legittimi di questi enti. Se ricordate, comunque, il Governo era contrario al secondo comma dell'articolo 14!

TRABUCCHI, *relatore*. Il Governo era favorevole a che questi enti fossero compresi nella legge; poi ha dovuto cedere di fronte alla volontà del Parlamento e noi, penso, pur essendo decisamente contrari, non possiamo che provare dispiacere per quello che ha fatto l'altro ramo del Parlamento; ripeto che non possiamo, infatti, mantenere in vita tutti gli altri enti da sopprimere per fare una gentile polemica con la Camera, rinviando il provvedimento alla Camera per vedere magari questa tornare ad insistere, per cui la questione rischierebbe di restare in sospeso chi sa per quanto tempo ancora.

DE LUCA LUCA. Alla Camera dei deputati è stato accolto un emendamento dell'onorevole Penazzato in base al quale viene elevato a 45 anni il limite di età per la partecipazione ai concorsi banditi dallo Stato e dagli enti pubblici in favore di questi dipendenti degli enti soppressi. Se noi consideriamo che si tratta nella massima parte di funzionari che hanno una certa esperienza e spesso di funzionari specializzati, se consideriamo che questi enti che si sopprimono esistono in sostanza da 25 o 30 anni, per cui si tratta di personale già anziano, l'emendamento approvato dalla Camera credo che non vada molto incontro a queste persone. Vorrei pertanto sottoporre alla Commissione un emendamento nel senso di riservare a questi dipendenti, nei concorsi che l'Amministrazione bandisce, un ventesimo dei posti, in modo che abbiano una maggiore possibilità di essere assorbiti dalla pubblica Amministrazione.

Si tratterebbe in sostanza di una piccola aliquota che viene riservata a questi funzionari, i quali non potrebbero avvantaggiarsene soltanto presentando la domanda, ma potrebbero usufruirne unicamente partecipando ai concorsi.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei far presente che una limitazione dei posti per questi dipendenti sarebbe molto aleatoria perchè per un periodo di tempo più o meno breve potrebbe non essere soppresso alcun ente. Lascerei pertanto quello che ha stabilito la Camera dei deputati anche perchè, francamente, non so se sia conveniente, per

questa variazione, far ritornare il provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento.

Mi pare che sia già un vantaggio discreto aver prolungato i limiti di età per i concorsi, mettendo questo personale in condizioni privilegiate, in quanto ciascuno di essi può fornire nel concorso la dimostrazione di aver pratica di quel settore in cui ha lavorato.

In definitiva, al fine di poter provvedere subito alla liquidazione di questi enti, prego la Commissione di voler accogliere le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. In realtà, senatore De Luca, con questo ventesimo da lei proposto si verrebbe a lasciare a disposizione di questo personale un numero di posti maggiore di quello degli stessi funzionari. Bisogna infatti pensare che si verrebbe a lasciare a disposizione di costoro un ventesimo dei posti messi a concorso da tutte le Amministrazioni dello Stato e da tutti gli enti pubblici!

A me pare che dar loro il diritto di concorrere, con quei limiti di età, ai posti messi a concorso dallo Stato sia già un notevole vantaggio. (*Interruzione del senatore De Luca*).

Per quanti possano essere i funzionari interessati, credo che non possano mai essere superiori di numero al ventesimo dei posti messi a concorso dalle Amministrazioni dello Stato!

Saranno valutati in quei concorsi i loro titoli, il primo dei quali sarà quello di avere una lunga esperienza in determinati settori. Non solo, infatti, costoro, avranno il titolo del diploma di laurea, ma anche quello di una competenza specifica in certe materie.

DE LUCA LUCA. Si tratta di migliaia e migliaia di persone interessate che altrimenti butteremmo sul mercato della manodopera disoccupata! Sono parecchi, infatti, gli enti che andiamo a sopprimere.

Sono disposto comunque a ridurre la percentuale anche ad un trentesimo od ad un quarantesimo dei posti.

GIACOMETTI. Io sono in linea di principio d'accordo con quanto ha detto il senatore De Luca, ma osservo che stiamo conducendo questa battaglia per la soppressione degli enti

superflui ormai da parecchio tempo. Ora un emendamento, che modifichi il testo al nostro esame, lo porterà di nuovo alla Camera e quindi noi saremmo colpevoli di avere ancora procrastinato l'approvazione del provvedimento.

Pregherei pertanto il collega De Luca di voler ritirare il suo emendamento e, al contempo, il Presidente di far pervenire il nostro legittimo desiderio al Governo, perchè si arrivi presto alla liquidazione di cui si parla all'articolo 14.

DE LUCA LUCA. Va bene, non insisto sulla mia proposta di emendamento.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo allora all'esame delle singole modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al testo da noi approvato.

Do lettura del primo comma dell'articolo 12 nel testo emendato dalla Camera dei deputati:

« Il rapporto di impiego tra gli enti o società posti in liquidazione in base all'articolo 1 ed il personale risultante in servizio alla data di entrata in vigore del provvedimento di messa in liquidazione cessa con la fine del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del provvedimento stesso ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*E approvato*).

Do lettura dell'ultimo comma dell'articolo 12, che è stato aggiunto dalla Camera dei deputati:

« Entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego, il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della presente legge potrà essere ammesso ai concorsi banditi dalle Amministrazioni dello Stato, dagli Enti locali e dagli Enti di diritto pubblico e parastatali, anche se abbia superato i limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi stessi, purchè sia in possesso degli altri requisiti prescritti nei bandi di concorso e non abbia superato il 45° anno di età ».

FORTUNATI. Mi si consentano poche parole per un motivo di interpretazione. Penso,

infatti che l'interpretazione di quest'ultimo comma dell'articolo 12 dovrebbe essere che il 45° anno di età si deve intendere alla data di entrata in vigore della legge, perchè altrimenti si verrebbero a determinare delle sperequazioni. Infatti, il 45° anno di età dovrebbe calcolarsi ad una data unica, perchè soltanto in questo modo si realizzerebbe un trattamento indifferenziato nei confronti della massa. Se invece calcoliamo il 45° anno di età al momento in cui viene bandito ciascun concorso, si determinerebbe un trattamento discriminato, il che, secondo me, non sarebbe assolutamente giusto. Invece, con questa interpretazione, tutti sarebbero trattati alla stessa stregua.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'ultimo comma dell'articolo 12.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 12 quale risulta nel testo emendato.

(È approvato).

All'articolo 14 la Camera dei deputati ha soppresso il secondo comma, che era del seguente tenore:

« Per gli enti dichiarati sciolti con l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, resta fermo il disposto dell'articolo 30 del decreto stesso ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la soppressione del secondo comma dell'articolo 14.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 14 quale risulta nel testo emendato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 16 introdotto dalla Camera dei deputati:

« Sono comunque escluse dalla presente legge le organizzazioni sindacali fasciste disciolte con decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questo articolo.

(È approvato).

ANGELILLI. Dichiaro di essere favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Do ora lettura del testo dell'intero disegno di legge:

Art. 1.

Gli enti di diritto pubblico e gli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e interessanti comunque la finanza statale, i cui scopi sono cessati o non più perseguibili, o che si trovano in condizioni economiche di grave dissesto o sono nella impossibilità concreta di attuare i propri fini statutari, devono essere soppressi e posti in liquidazione con le modalità stabilite dalla presente legge ovvero incorporati in enti simili.

I provvedimenti di soppressione, liquidazione o incorporazione degli enti di cui al comma precedente, e le relative norme di attuazione sono promossi dal Ministro del tesoro ed emanati con decreto Presidenziale.

Alle operazioni di liquidazione provvede il Ministro del tesoro a mezzo di speciale Ufficio liquidazioni.

Art. 2.

Il Ministro del tesoro può, con decreto che deve essere pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, avocare a sè ed affidare all'Ufficio di cui all'articolo precedente le operazioni di liquidazione degli enti indicati nel precedente articolo che siano stati soppressi o comunque si trovino in liquidazione.

I liquidatori degli enti di cui al comma precedente cessano dalle loro funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento che avoca al Ministero del tesoro la prosecuzione delle liquidazioni. Entro tale data, devono consegnare all'Ufficio liquidazioni presso il Ministero stesso, le attività esistenti, i libri contabili, gli inventari e il rendiconto della loro intera gestione.

In base al presentato rendiconto della gestione ed alle risultanze di questa il Ministro, con provvedimento discrezionale, determina il compenso dovuto al liquidatore o ai liquidatori cessati.

Art. 3.

Per gli enti posti in liquidazione ai sensi del primo comma dell'articolo 1, l'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro prende in consegna, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti nonchè i libri contabili e gli altri documenti dell'ente e riceve dagli amministratori il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio od all'ultima relazione economica e finanziaria approvati.

Il Ministro del tesoro esercita, ove ne riscontri gli estremi, l'azione di resa di conto e quella di responsabilità verso gli amministratori e i liquidatori per fatti inerenti alla gestione degli enti di cui la liquidazione sia affidata all'Ufficio istituito con l'articolo 1.

Art. 4.

Quando il Ministro del tesoro non ritenga — per motivi eccezionali — di assumere direttamente la liquidazione degli enti di cui all'articolo 1, promuove dal Ministero competente la nomina di un Commissario liquidatore.

Art. 5.

Il Ministro del tesoro può, con proprio decreto da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, stabilire un termine per la chiusura della liquidazione degli enti previsti dall'articolo 1 per i quali non abbia avocato la procedura di liquidazione ai sensi di legge.

Nello stesso provvedimento è fissato il termine entro il quale il liquidatore è tenuto a presentare al Ministero del tesoro il rendiconto della gestione accompagnato dalla relazione sull'attività svolta.

Nei casi in cui non sia possibile chiudere la gestione di liquidazione nei termini stabiliti, il Ministro del tesoro, con successivo provvedimento, dispone l'assunzione della liquidazione o la prosecuzione della medesima nelle forme e con le modalità alle quali era anteriormente

soggetta. Si applica anche alle liquidazioni di cui all'articolo 4 e al presente articolo la disposizione prevista dall'ultimo comma dell'articolo 2.

Art. 6.

Nelle società in cui lo Stato abbia la proprietà dell'intero capitale o della maggioranza di esso, il Ministro del tesoro può con proprio decreto, da emanarsi di concerto col Ministro competente, avocare a sè e, alle proprie dipendenze, all'Ufficio liquidazioni di cui all'articolo 1, tutte le facoltà che competono allo Stato come azionista per richiedere la convocazione di assemblee straordinarie, nonchè per votare lo scioglimento o la messa in liquidazione anche anticipata delle società, la nomina, la revoca o la sostituzione dei liquidatori e l'azione di responsabilità contro amministratori e liquidatori.

Art. 7.

La vigilanza sulle liquidazioni previste dalla presente legge spetta in ogni caso al Ministro del tesoro.

I Collegi dei sindaci e dei revisori nominati presso gli enti la cui liquidazione è disposta ed assunta dal Ministro del tesoro, ai sensi della presente legge, cessano dal loro incarico all'inizio della liquidazione.

Nei casi previsti dal precedente articolo 2, i Collegi dei sindaci e dei revisori, ovvero gli organi di controllo similari, cessano dal loro incarico con la cessazione delle funzioni del liquidatore.

Art. 8.

Coloro che hanno diritti da far valere nei confronti degli enti la liquidazione dei quali è affidata all'Ufficio istituito con l'articolo 1 debbono presentare al Ministro del tesoro la propria domanda di riconoscimento di crediti, e le istanze per rivendicazioni o restituzioni di cose entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei provvedimenti di cui agli articoli 1 e 2.

Le domande presentate nei termini prescritti alle precedenti gestioni di liquidazione, conservano tutti i loro effetti.

Art. 9.

Il Ministero del tesoro — Ufficio liquidazioni — per le liquidazioni assunte ai sensi della presente legge, forma, entro il termine di giorni novanta dalla data di presa in consegna del patrimonio, l'elenco dei crediti ammessi o non ammessi, con annotazione degli eventuali diritti di prelazione, e quello delle domande di rivendicazione o restituzione accolte o respinte. Delle decisioni adottate dà comunicazione agli interessati a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

I creditori ed i terzi interessati possono, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione delle decisioni, proporre ricorso all'Autorità giudiziaria.

Non si fa luogo a recupero di crediti o a pagamento di debiti delle gestioni di liquidazioni di cui ai precedenti articoli quando gli importi delle singole partite non superino le lire 500.

Art. 10.

Il Ministero del tesoro — Ufficio liquidazioni — può, nell'espletamento delle operazioni di liquidazione, compiere qualsiasi atto di gestione, fare transazioni e determinare il prezzo e la procedura di alienazione dei beni patrimoniali degli enti, eccezionalmente anche in deroga alle norme sulla alienazione dei beni dello Stato e sulla amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato. Per la riscossione dei crediti può far ricorso alla procedura prevista dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 11.

La rappresentanza anche in giudizio degli enti la cui liquidazione sia assunta dall'Ufficio previsto dall'articolo 1 spetta al Ministro del tesoro che può delegarla, anche con provvedimento generale, all'Ufficio liquidazioni.

Per le vertenze degli enti in liquidazione regolate dalla presente legge il Ministro del tesoro si avvale del patrocinio della Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni e con le stesse modalità con le quali se ne avvalgono gli uffici dello Stato.

Art. 12.

Il rapporto di impiego tra gli enti o società posti in liquidazione in base all'articolo 1 ed il personale risultante in servizio alla data di entrata in vigore del provvedimento di messa in liquidazione cessa con la fine del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del provvedimento stesso.

Per gli enti di cui il Ministero del tesoro abbia assunto la prosecuzione della gestione di liquidazione ai sensi dell'articolo 2, detto rapporto cessa allo scadere del mese successivo a quello del relativo provvedimento.

Il personale suddetto è licenziato e ad esso è corrisposto il trattamento di liquidazione previsto dalle disposizioni che disciplinano le attività degli enti di provenienza.

Per le esigenze delle gestioni di liquidazione, può essere trattenuto in servizio il personale strettamente indispensabile, per la durata non superiore ad un anno dalla data dell'assunzione della gestione liquidatoria da parte dello Stato. A detto personale si applicano all'atto del licenziamento, le disposizioni del comma precedente.

Al personale licenziato in applicazione dei commi terzo e quarto è corrisposta, in aggiunta al trattamento di liquidazione spettantegli, una indennità straordinaria di importo pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione complessiva percepita.

Entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego, il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della presente legge potrà essere ammesso ai concorsi banditi dalle Amministrazioni dello Stato, dagli Enti locali e dagli Enti di diritto pubblico e parastatali, anche se abbia superato i limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi stessi, purchè sia in possesso degli altri requisiti prescritti nei bandi di concorso e non abbia superato il 45° anno di età.

Art. 13.

Per le liquidazioni assunte o proseguite dal Ministro del tesoro, il Ministro al termine delle relative operazioni, dichiara con proprio decre-

to chiusa a tutti gli effetti la liquidazione del patrimonio dell'ente e ne approva il bilancio.

Il decreto, insieme con il bilancio e la relazione illustrativa è inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il decreto ed il bilancio sono pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I creditori che non hanno fatto valere i propri crediti durante la gestione, hanno facoltà di richiedere, entro il termine perentorio di mesi sei dalla data di pubblicazione del decreto di cui sopra, il soddisfacimento del loro diritto sull'eventuale avanzo della gestione stessa.

Alla scadenza del termine tutti i crediti così fatti valere, in relazione alle norme di cui al comma precedente, se riconosciuti, sono soddisfatti in proporzione dell'avanzo risultante dalla liquidazione.

Art. 14.

Gli avanzi finali delle liquidazioni degli enti per i quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla presente legge, sono devoluti, salvo diversa specifica destinazione stabilita dalle norme istitutive degli enti medesimi o da norme speciali, allo Stato.

Detti avanzi sono fatti affluire in un conto di Tesoreria dal quale potranno essere eseguiti i prelevamenti per la copertura di disavanzi, ai fini della sistemazione di singole liquidazioni deficitarie previste dall'articolo 15.

Art. 15.

Per le liquidazioni deficitarie, il Ministro del tesoro può stabilire interventi finanziari mediante prelevamenti sul fondo di cui all'articolo 14 della presente legge. Ove non venga disposto nei sensi suindicati si fa luogo alla liquidazione coatta-amministrativa. Detta procedura può essere fatta cessare anche durante il corso della liquidazione qualora vengano a modificarsi le condizioni che l'hanno determinata.

Art. 16.

Sono comunque escluse dalla presente legge le organizzazioni sindacali fasciste disciolte con decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Indennità di maneggio valori agli ufficiali di ragioneria aventi funzione di economo-magazziniere del bollo » (1732) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Indennità di maneggio valori agli ufficiali di ragioneria aventi funzioni di economo-magazziniere del bollo », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. Onorevoli colleghi, con questo disegno di legge si intende adeguare al mutato potere di acquisto della moneta e alla maggior massa di valori che determinati funzionari maneggiano presso la Intendenza di finanza, alcune indennità che erano state stabilite con il regio decreto 3 novembre 1894, n. 468. Secondo questo decreto le indennità in parola variavano da un minimo di lire 600 ad un massimo di lire 1.200, secondo la classe delle Intendenze presso cui prestavano servizio i funzionari.

Ora, si propone di elevare in congrua misura queste indennità, analogamente a quanto è stato fatto per quella dei funzionari addetti al deposito dei valori bollati. Tutto ciò in analogia a quanto stabilito per i cassieri e gli agenti dell'Amministrazione centrale del Tesoro, per i quali l'indennità è stata elevata con decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 601. Più precisamente si stabilisce la misura fissa e unica di questa indennità per tutte le sedi in lire 12.000 annue.

Io credo di non dover dire altro che esprima il mio parere favorevole all'approvazione del disegno di legge; e invito pertanto gli onorevoli colleghi a volerlo approvare.

RODA. Qui non vale la pena di spendere molte parole anche per la tenuità del carico in bilancio, però una constatazione emerge su-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)113^a SEDUTA (28 novembre 1956)

bito ed è questa: mentre nel 1894 si è fatta una differenziazione tra le diverse Intendenze presso cui prestano servizio i detti magazzinieri, oggi si vuole stabilire invece un compenso unico e non graduato come nel passato. Questo evidentemente per il fatto che rivalutando dieci volte il compenso massimo previsto dalla legge del 1894, siamo evidentemente lontani, oserei dire astronomicamente lontani, dal coefficiente di svalutazione del potere di acquisto della moneta che è qualche cosa come 230 volte rispetto a quell'epoca.

Ad ogni modo intendiamoci bene: data la esiguità dell'argomento in discussione, penserei che anzichè ricorrere ad un appiattimento di questo tipo, sia opportuno mantenere la distinzione in classi come contemplato dal decreto 3 novembre 1894; quindi assegnerei come minimo la cifra proposta in questo disegno di legge, cioè 12.000 lire annue, ma porterei il massimo dell'indennità a 24.000 lire, cioè farei due scaglioni. Questo non ci dovrebbe preoccupare dal punto di vista finanziario; dato che attualmente si avrebbe un aggravio di 400.000 lire annue, con la mia proposta il maggior onere, dividendo in due scaglioni questa indennità, arriverebbe ad un massimo di 600.000 lire.

FORTUNATI. Io credo che mentre nel 1894 poteva avere un significato economico questa indennità dato che allora quella cifra arrivava forse ad oltre il 30 per cento dello stipendio, adesso 12.000 lire all'anno non servono proprio a nulla. Se l'indennità deve avere quella funzione che le si vuole attribuire, la cifra che è proposta nel disegno di legge non significa nulla; se invece si tratta semplicemente di dare 12.000 lire a questi funzionari, allora non discuto.

Insomma, ritengo che sarebbe meglio o sopprimere questa indennità del tutto o adeguarla al mutato potere d'acquisto della lira; mantenerla nella misura di 12.000 lire all'anno non mi sembra assolutamente opportuno. In alcune Intendenze di finanza, infatti, si maneggiano decine e decine di milioni: se vi è pertanto un rischio, non è certo che con questa cifra noi lo copriamo! Se si tratta invece di aumentare le prebende di questi impiegati, lo si dica chiaramente ed io non discuto. In defi-

nitiva, per me manca ogni giustificazione economica al provvedimento.

JANNACCONE. La sua conclusione sarebbe di aumentare l'indennità o di abolirla?

FORTUNATI. Per me la conclusione sarebbe quella di trovare un'altra formula per non aprire altri varchi per conseguenti estensioni analogiche, ma se si mantiene questa formula è chiaro che la misura non è sufficiente.

JANNACCONE. Sono venuti da me dei funzionari del Tesoro che vogliono anche essi chiedere una maggiorazione dei loro emolumenti, per il fatto che sono soggetti a rischi di perdita di denaro. Io ho detto loro: se vi volete garantire dai rischi vi sono altre forme. Io non vedo infatti perchè si debbano accordare queste indennità! Queste persone che hanno maneggio di denaro hanno probabilmente uno stipendio superiore a quello degli altri: questi piccoli aumenti che si danno non servono d'altra parte a coprire il rischio che essi corrono, per cui in realtà si tratta di aumenti che vengono richiesti per ottenere degli stipendi maggiori di quelli che attualmente ricevono. Bisogna anche poi considerare che se si tratta di una indennità per coprire un rischio, faranno anche altri analoga richiesta.

Io ritengo che forse la soluzione migliore sarebbe quella di costituire una di quelle tante Casse che si formano presso le categorie interessate, la quale possa servire a coprire il rischio che corre ciascuno degli aderenti alla Cassa stessa. Sarebbe un sistema migliore di quello dei continui aumenti di queste indennità. Pertanto io sono contrario, per una ragione di principio, al provvedimento in esame.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. Signor Presidente, dal momento che a questo disegno di legge, che sembrava un provvedimento che non avrebbe suscitato opposizione in seno alla Commissione, sono state sollevate obiezioni degne di riflessione, io vorrei semplicemente far la proposta di rinviare il seguito della discussione.

Chiedo il rinvio anche per un altro motivo, perchè mi son visto nominare relatore di un disegno di legge che porta il numero 1737,

avente per oggetto la concessione di un aumento di indennità al personale del Ministero del tesoro che ha gestione di denaro e valori o funzioni di controllo sui medesimi e ai consegnatari o cassieri dell'Amministrazione centrale dello Stato.

Con questo disegno di legge n. 1732, si è ritenuto di apportare un adeguamento alle indennità che erano state stabilite con un certo decreto del 1948, che ho richiamato in occasione della discussione del disegno di legge, concernente le indennità spettanti ai funzionari di Roma per il maneggio di valori bollati. Espresi allora l'opinione che la rivalutazione per quest'ultimo gruppo di funzionari non era stata determinata con criteri adeguati al 1956, e proponevo degli aumenti. Il rappresentante del Governo espresse parere contrario proprio per evitare quella apertura delle richieste in questo campo cui è stato accennato.

Però siccome vedo che mentre si faceva quel discorso al Senato, la Camera dei deputati aveva approvato gli adeguamenti a questi funzionari, sarebbe bene che questi disegni di legge li studiassimo un po' insieme, altrimenti oggi decidiamo con un criterio e domani noi stessi possiamo decidere con criteri diversi. Pertanto, dal momento che non è stato ancora iscritto all'ordine del giorno quel disegno di legge, proporrei di farne una discussione abbinata con quello in esame in una prossima seduta. In questa maniera potremo vedere la via migliore da seguire.

TRABUCCHI. Sono d'accordo con il senatore De Luca nel senso di rinviare la discussione. Domanderei peraltro all'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro di fornire al relatore il prospetto complessivo delle norme che riguardano l'attività dei consegnatari di cassa e di tutti gli altri analoghi funzionari; perchè noi dobbiamo discutere non solo un disegno di legge di rivalutazione ma, in quella occasione, vedere quale di quelle indennità abbia una ragion d'essere e quale sia proporzionata e quale non lo sia al rischio che ciascun impiegato assume. Con un prospetto generale si potrà fare una norma giusta, almeno secondo il nostro criterio, e che effettivamente corrisponda al rischio. Questo perchè forse nessuno di noi sa esattamente

quale sia il rischio indennizzabile, potrei dire anzi che ne abbiamo una idea assolutamente sommaria, mentre conoscendo con esattezza quali sono questi rischi, potremo esaminare la materia con maggiore conoscenza di causa.

PRESIDENTE. Mi sembra che attualmente si considerino sullo stesso livello i cassieri che maneggiano denaro ed i custodi di valori bollati, i quali ultimi svolgono funzioni ben diverse da quelle dei primi. Chi maneggia denaro, infatti, corre indubbiamente dei rischi per il semplice fatto di ricevere un biglietto falso o di darne uno in più. È stata data ai cassieri, pertanto, una certa indennità, che non ha niente a che fare con lo stipendio; ma per i valori bollati è una cosa completamente diversa perchè per questi il rischio non esiste. Il fatto di maneggiare francobolli, cartoline postali o carta bollata, non è lo stesso che svolgere le mansioni del cassiere. Bisogna insomma stare attenti perchè con queste facilitazioni, andiamo aprendo una porta che non credo opportuno aprire. In sé non si tratta di una gran cosa, ma queste piccole zanzare che vengono continuamente a pungere sul bilancio dello Stato sono pericolose e dobbiamo far bene attenzione ad esse!

Il senatore De Luca Angelo ci ha preannunciato un altro provvedimento di questo genere e ce ne saranno tra non molto anche altri. Arriverà il momento in cui tutti coloro che maneggiano valori bollati, tutti i cassieri, tutti gli impiegati della Tesoreria chiederanno una rivalutazione di queste indennità. Andiamo cauti in questa materia, perchè, ripeto, verremmo a creare un precedente pericoloso.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. A nome del Governo non ho che da rimettermi a quello che deciderà la Commissione in proposito.

Per quel che riguarda la proposta del senatore Roda, che vorrebbe mantenere gli scaglioni previsti dal decreto del 1894, faccio presente che rispetto a quella data c'è stata una variazione nella responsabilità tra quelli che hanno maneggio di valori. Infatti in Commissione abbiamo approvato parecchie leggi in base alle quali si dava facoltà al Governo di

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)113^a SEDUTA (28 novembre 1956)

far sì che questi depositi fossero affidati ad enti bancari. Infatti nell'Italia settentrionale, nei grandi centri e spesso anche nei piccoli, i depositi più importanti sono fatti presso Istituti bancari; nell'Italia meridionale, invece, specie nei piccoli centri continuano ad esserci questi economi e magazzinieri. Quindi il fatto che si verificava nel 1894, cioè che ci fossero grossi depositi presso le Intendenze di finanze, è scomparso; il provvedimento pertanto interessa soprattutto i piccoli centri dell'Italia meridionale, dove il servizio non è affidato alle Banche.

Credo che quanto ho esposto convinca il senatore Roda a recedere dalla proposta avanzata.

PRESIDENTE. Comunque ci troviamo ora di fronte alla proposta del relatore di rinviare la discussione di questo disegno di legge ad un'altra seduta, quando potremo avere a disposizione maggiori elementi di giudizio ed esaminare altri analoghi provvedimenti. Mi sembra che questa sia una cosa ragionevole perchè potremo decidere con un criterio se non unico perlomeno di uniformità.

Pertanto, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Istituzione del capitolo " Fondo scorta " per la Guardia di finanza » (1736) *Approvato dalla Camera dei deputati.*

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Istituzione del capitolo " Fondo scorta " per la Guardia di finanza », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BRACCESI, relatore. Si tratta di un modesto disegno di legge che tende a sistemare dal punto di vista contabile alcune esigenze ormai consuetudinarie dell'amministrazione della Guardia di finanza. Avviene che questa, durante l'esercizio finanziario, si trovi presso le Legioni e presso i Reparti di istruzione in

momentanee deficienze di cassa per il ritardo che si verifica negli ordini di accreditamento per i vari titoli di spesa.

Finora la Guardia di finanza ha provveduto con qualche prelievo da altri capitoli, ma la cosa non è regolare ed allora, come da tempo avviene per altre Forze armate, si è deciso di istituire un apposito capitolo denominato « Fondo scorta ». Su questo capitolo vengono fatti prelevamenti per le necessità di cassa e a mano a mano che gli ordini di accreditamento vengono emessi, le somme prelevate vengono reintegrate presso il capitolo del « Fondo scorta ».

Questo è il tenore preciso del disegno di legge in esame che credo possa essere senz'altro approvato, dato anche il precedente esistente per tutte le altre Forze armate dello Stato.

RODA. Si tratta, quindi, se ho ben capito, di una specie di scorta di cassa che rimane integra alla fine dell'esercizio finanziario in quanto tutte le volte che vengono accreditati dei fondi in base ai vari titoli di spesa, questi fondi vanno a compensare presso il « Fondo scorta » gli eventuali prelievi che sono stati effettuati. In altri termini, noi avremmo sempre alla fine dell'anno iscritta in bilancio, per il « Fondo scorta », una somma fissa di *tot* milioni. Mi si dia conferma di questo: con questa legge non veniamo a creare un'altra spesa effettiva?

BRACCESI, relatore. Assolutamente no!

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze. È un'assicurazione precisa che possiamo dare in merito!

FORTUNATI. Quello che però io non capisco è perchè ci sia stato bisogno di questo disegno di legge!

GAVA. Vi era bisogno di un provvedimento apposito perchè non si possono costituire capitoli nuovi senza una legge!

FORTUNATI. A me sembra che la necessità di una legge per la istituzione di un capitolo nuovo riguarda il fatto che ci sia una uscita sostanziale od una entrata sostanziale;

qui invece si tratta di stabilire una norma di contabilità, se ho ben capito.

GAVA. C'è indubbiamente una certa anomalia in tutto questo, in quanto si prevede la istituzione di un capitolo permanente ed intangibile di bilancio. Questa è forse l'anomalia che rileva il senatore Fortunati, ma il fatto è che anche se si istituisce un capitolo di bilancio per una mera ragione di contabilità è sempre necessaria un'apposita legge.

RODA. È ben chiaro quanto è stato detto, però voglio aggiungere un'altra osservazione.

Io penso che una remora all'effettuazione di spese non indispensabili era costituita fino ad oggi dal fatto che bisognasse aspettare alcune autorizzazioni. Avere dei fondi in cassa a disposizione potrebbe indurre ad una maggiore facilità di spesa: io pongo al riguardo una domanda, o meglio esprimo un mio dubbio. Io so che, in pratica, quando si deve attendere una autorizzazione di spesa, ciò rende più guardinghi a spendere, mentre è molto più facile attingere da un fondo di cassa che sia a disposizione.

Ecco il dubbio che pongo alla vostra ed alla mia coscienza.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei rispondere al senatore Roda che questo provvedimento ha semplicemente la finalità di ovviare ad una deficienza momentanea di cassa perchè i fondi stanziati, ad esempio, in un certo capitolo, non sono ancora pervenuti alla cassa dell'ente. Quindi l'osservazione del senatore Roda non ha consistenza. La spesa è nei limiti dei singoli capitoli: si tratta solo di ovviare alla impossibilità di poter provvedere ai prelievi in ciascun capitolo per eventuali ritardi relativi agli ordini di accreditamento.

RODA. Questi sono comunque chiarimenti utili, in quanto sono stati verbalizzati, valgono a tranquillizzarmi.

PRESIDENTE. La relazione ministeriale che accompagna questo disegno di legge, presentato nell'agosto scorso alla Camera dei deputati, dice testualmente: « La Guardia di finanza, per sopperire a deficienze di cassa mo-

mentanee o dipendenti da cause imprevedibili e straordinarie, non dispone a differenza delle altre Forze armate di un apposito capitolo « Fondo scorta », sicchè spesso la gestione amministrativa ne risulta intralciata ed appesantita. Così, per assicurare il tempestivo pagamento delle spese aventi scadenza anteriore all'epoca in cui vengono effettuate le anticipazioni sui vari capitoli, si deve annualmente ricorrere al ripiego di somministrare, a carico del capitolo " stipendi e paghe al personale militare ", somme superiori a quelle effettivamente occorrenti per i singoli titoli di spesa. Il ripiego, giustificato, comporta di conseguenza il versamento, a fine esercizio, di notevoli eccedenze di fondi, dando luogo a rilievi da parte degli organi di controllo ».

Tutto ciò conferma quanto ci ha detto l'onorevole Sottosegretario di Stato Piola.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo raccomanda alla Commissione l'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo pertanto all'esame ed alla votazione degli articoli.

Art. 1.

Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di fondi presso le legioni ed i reparti d'istruzione della Guardia di finanza rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, viene stanziata annualmente la somma occorrente in apposito capitolo della categoria « Movimento di capitali » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Le somme accreditate all'Ufficio contabilità e revisione presso il Comando generale della Guardia di finanza sullo stanziamento di detto capitolo vengono versate in Tesoreria con imputazione a speciale capitolo dello stato di previsione dell'entrata, iscritto nella medesima categoria « Movimento di capitali » quando cessano o diminuiscono le necessità dell'accreditamento e, in ogni caso, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario.

(È approvato).

Art. 2.

Per l'esercizio finanziario 1956-57 l'ammontare del fondo scorta è fissato in lire 250 milioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ed a stabilire, con decreto da emanarsi di concerto col Ministro delle finanze, le norme per l'impiego del fondo scorta.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e rinvio del disegno di legge:
« Istituzione della Scuola centrale tributaria »
(1117).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Istituzione della Scuola centrale tributaria ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

CENINI, *relatore*. Onorevoli colleghi, si tratta di una iniziativa quanto mai opportuna quella di cui al presente disegno di legge, sul quale credo ci troveremo tutti d'accordo. È molto sentita, infatti, la necessità che il personale addetto ad un servizio delicato ed importante come quello dell'Amministrazione finanziaria dello Stato sia tecnicamente e professionalmente ben preparato. Tale necessità è stata messa in evidenza ogni qualvolta è venuto in discussione, in Commissione o in Assemblea, qualche disegno di legge importante di carattere tributario e soprattutto nella discussione dei bilanci.

Il personale dell'Amministrazione finanziaria in certi casi lascia ancora molto a desiderare come preparazione tecnica. È da tener presente che per quanto riguarda, ad esempio, l'imposizione diretta, i compiti dei funzionari delle imposte sono diventati anche più difficili con le nuove disposizioni contenute nella legge di perequazione tributaria. Se si vuole essere conseguenti con quanto stabilisce la legge — e sarebbe assurdo che proprio lo Stato fosse il primo inadempiente — la questione del-

l'accertamento diventa per l'ufficio quanto mai difficile ed impegnativa e richiede dai funzionari — specie quando si tratti di società — delle notevoli conoscenze non solo sulla materia propriamente fiscale, ma anche in materia contabile e di bilancio.

Quindi è problema che si impone quello di una migliore preparazione e di un perfezionamento del personale. È noto — e lo ricorda la relazione al disegno di legge — che con legge 16 giugno 1949, n. 307, furono autorizzati corsi speciali di perfezionamento tecnico per funzionari dell'Amministrazione centrale e provinciale e per ufficiali della Guardia di finanza. Lo scopo di detti corsi fu principalmente l'addestramento dei più giovani funzionari ed il perfezionamento di un gruppo di ufficiali della Guardia di finanza, i quali erano poi destinati a diventare istruttori nei corsi specializzati istituiti dal Corpo. Di corsi di tale tipo ne furono organizzati parecchi. Ricordo di averne parlato diffusamente anche nella mia relazione al bilancio delle Finanze dello scorso anno. Essi hanno dato risultati assai lusinghieri, e ciò per riconoscimento degli insegnanti, del Ministro e di tutti coloro che hanno avuto occasione di seguirli o di occuparsene. Si è visto insomma che tali corsi rappresentano uno strumento assai valido per la preparazione di funzionari capaci e responsabili. Pertanto, sia il risultato altamente positivo di detti corsi, sia le accresciute necessità della Amministrazione finanziaria, consigliano di passare dalla fase sperimentale a quella della istituzione di corsi permanenti di preparazione e perfezionamento tecnico-professionale.

Con questo disegno di legge si propone appunto la istituzione di un organismo centrale a carattere permanente per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi, organismo che viene chiamato « Scuola centrale tributaria ». Principali caratteristiche della Scuola sono:

a) si tratta di scuola per il personale civile della Amministrazione finanziaria, poiché la Guardia di finanza ha una propria scuola;

b) sono previsti corsi di istruzione teorico-pratica (vedi art. 1). È bene infatti che non si resti soltanto alla fase teorica, ma che

si acceda alla fase di applicazione pratica, tanto più che si tratta di funzionari che già hanno contatto con le responsabilità pratiche dell'ufficio;

c) la frequenza ai corsi sostituisce per coloro che ne sono soggetti, il periodo di prova prescritto dalle vigenti disposizioni; anche questo mi sembra importante, poichè il poter frequentare delle lezioni teorico-pratiche serve indubbiamente meglio alla preparazione dei candidati ai posti di impiego.

I corsi si chiudono con regolari prove di esame e la formazione di una graduatoria per coloro che sono dichiarati promossi, graduatoria che deve servire per il passaggio ai posti di ruolo nei primi gradini della carriera. Altre norme riguardano la direzione, gli insegnanti, le materie di insegnamento, ecc.; così pure il trattamento economico del corpo insegnante e le indennità di missione per i frequentatori.

Concludendo, ripeto che si tratta di disegno di legge la cui opportunità è evidente, e ne raccomando quindi l'approvazione ai colleghi. Debbo aggiungere che, nel caso la discussione generale dovesse terminare in questa seduta, chiederei che il passaggio all'esame degli articoli venisse rinviato ad altra seduta. La ragione di questa mia richiesta dipende dal fatto che debbo proporre parecchi emendamenti, che ho già formulati, in quanto ritengo che alcuni articoli debbano venire quasi completamente rifatti. Sarebbe pertanto opportuno che i colleghi, prima che si discutano gli articoli, possano esaminare sia gli emendamenti, sia l'eventuale nuova formulazione dei diversi articoli.

FORTUNATI. Sull'obiettivo del disegno di legge in sè e per sè, credo che non vi sia nulla da contestare. Io ritengo che, in una società moderna, il fatto che l'Ente pubblico si ponga come compito permanente la preparazione e il perfezionamento progressivo dei propri dipendenti, sia una cosa da elogiare. Penso anzi che questo dovrebbe essere, in un certo senso, lo specifico compito di ogni Amministrazione centrale e periferica. Nulla da obiettare, quindi, sugli scopi del disegno di legge, nel caso specifico nulla da obiet-

tare circa la istituzione di una Scuola centrale tributaria.

Data la materia di cui si tratta, però, a me sembra che, proprio perchè ci troviamo di fronte ad un obiettivo del genere, il disegno di legge non possa limitarsi ad enunciare che si istituisce la Scuola, che ci sarà un Direttore e ci saranno degli esami. Bisogna dare e al Parlamento e al Paese la conoscenza precisa di quello che sarà la fisionomia di questa Scuola. Proprio perchè usciamo dalla fase sperimentale, quando si istituisce una Scuola di questo tipo il carattere dei corsi, la loro natura, la loro durata devono essere cosa cognita; altrimenti non si riesce a capire, in definitiva, neanche la denominazione del disegno di legge: « Istituzione della Scuola centrale tributaria ». Sarebbe come se istituissimo un nuovo ordine di studi senza specificare niente, ma stabilendo solo che ci saranno dei professori, ci sarà un Preside, ci sarà un Direttore del corso; punto e basta. A mio parere, non è possibile seguire tale sistema, perchè in tal modo si corre anche il rischio, a mio parere giustificato, che di fronte alla opinione pubblica questa Scuola tributaria diventi l'appannaggio degli amici dei funzionari più elevati e dei Ministri responsabili; dal che, credo, non trarrà vantaggio nessuno. Quando invece si conosca il tipo dei corsi, la loro durata e gli altri particolari è evidente che il controllo legittimo sarà maggiormente possibile.

In secondo luogo, penso che nel disegno di legge noi non dobbiamo inserire delle norme riguardanti la progressione e lo stato giuridico del personale; ciò non ha nulla a che fare col provvedimento in esame e deve costituire una norma a parte. Come si fa a stabilire che i volontari i quali non abbiano superato gli esami sono revocati dall'impiego senza diritto ad indennità? Questa disposizione non fa parte della istituzione della Scuola centrale tributaria, ma costituisce una norma avente carattere sostanziale che riguarda praticamente la progressione di carriera del personale dell'Amministrazione finanziaria, e con la quale, in certo senso, viene modificato lo stato giuridico del personale. Infatti, all'atto del concorso iniziale, questo personale era sottoposto al periodo di prova, ma non alla condizione di aver superato gli esami presso questa Scuola.

Io non sono dunque contrario al disegno di legge per ragioni di principio, ma per il fatto innegabile che si modifica con esso lo stato giuridico del personale; questo non entra nel meccanismo funzionale di questo provvedimento, che deve preoccuparsi soltanto di definire che cosa sia questa Scuola e come debba funzionare. Inoltre, credo che soltanto nel modo da me indicato, sia chiaro e preciso, ad esempio l'onere del provvedimento, poichè, se noi conosciamo la durata e il numero dei corsi, è inutile fissare la retribuzione ad ore, norma che, a mio avviso, è veramente inesatto inserire in una legge. Si potrebbe equiparare questa Scuola ad una specie di facoltà universitaria; gli incarichi sarebbero retribuiti secondo la qualifica e la caratteristica degli insegnanti e la spesa diventerebbe certa.

C'è purtroppo una dolorosa esperienza che dovrebbe ammonirci a non regolamentare in un modo così vago queste Scuole di perfezionamento: in pratica risulta che un insegnante ha fatto 10 ore, uno 20, uno 4, probabilmente a seconda del colore dei suoi capelli! Quando invece è stabilita la durata dei corsi, e si sa che i corsi constano di un certo numero di ore, supponendo che si arrivi intorno le 60 o le 70 ore annuali, si è già nel quadro di un incarico universitario; e si sa benissimo che l'incarico universitario per un professore di ruolo comporta circa 40-45.000 lire mensili nette, e per un libero docente non avente altri incarichi circa 70-80.000 lire. In tal modo, è facile fare quei conti che, con l'altro sistema, diventano estremamente difficili.

Infine, vi è un'altra osservazione di carattere generale che vorrei fare: lasciamo stare il bilancio del 1944-45!

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. D'accordo; la questione è superata, in quanto il Governo ha già presentato un emendamento al riguardo.

MARIOTTI. Sul principio della istituzione di questa Scuola centrale tributaria mi sembra che si possa essere tutti d'accordo, anche per il fatto che noi abbiamo oggi in Italia un corpo investigativo che lascia molto a desiderare, e, diciamolo francamente, anche dal

punto di vista morale per certe determinate manifestazioni.

Oggi, come diceva giustamente il collega relatore, in base alla legge sulla perequazione tributaria, l'accertamento dell'ufficio distrettuale delle imposte è nullo se non è analitico; oggi bisogna che tutti gli uffici siano dotati, dunque, di elementi analitici ai fini della determinazione del reddito. Ora, non c'è dubbio che gran parte degli imponibili che oggi vengono concordati sono sempre accertati su base induttiva più che analitica; quasi per l'80 per cento dei casi è così, proprio perchè i nostri uffici periferici non hanno un corpo investigativo capace di dar loro gli elementi di valutazione del reddito dell'una o dell'altra attività commerciale o industriale. E in uno Stato moderno, quando lo strumento fiscale è quello che, a mio avviso, raccorcia le distanze sociali e crea organismi che prima non esistevano — almeno in prospettiva vi è questa possibilità — e si rende pertanto molto utile l'istituzione di una Scuola centrale tributaria; su tale istituzione, quindi, non ho obiezioni da sollevare.

Dovremmo piuttosto dire qualcosa sulla formazione di questi accertatori del reddito; quali caratteristiche avrà questo corso, quale sarà il metodo di insegnamento? A me sembra che ci si debba limitare esclusivamente ai modi in cui un certo reddito possa essere accertato; ma bisogna che questo insegnamento si basi su principi che, tra l'altro, investono anche dei concetti politici di valutazione di determinati elementi. Noi siamo completamente all'oscuro su questi punti. Giustamente si potrebbe osservare che tutto questo non si può inserire nel contesto del disegno di legge, ma, se andiamo a guardare che cosa fa il nostro corpo investigativo, c'è da stare molto in pensiero. Speriamo che questo nuovo personale, riuscito idoneo dopo aver superato gli esami, vada ad accertare i redditi con un altro spirito e non con quello basato sulle tradizioni piuttosto nefaste che esistono nel nostro Paese, e che investono non solo l'accertatore, ma anche talvolta il funzionario delle imposte dirette!

Riguardo all'osservazione fatta dal senatore Fortunati sull'articolo 5, vorrei dire che, con questa alea lasciata ai volontari che non ab-

biano superato gli esami, ci saranno poche persone disposte a correre il rischio di essere revocate dall'impiego; o dovrà trattarsi di persone aventi requisiti tali di sicurezza riguardo al superamento degli esami, che non vorrei si inserissero in questo campo, dato il modo in cui è articolata la organizzazione del nostro Stato, dei nepotismi o delle raccomandazioni, specialmente per il fatto che i volontari debbono esser tratti dal personale civile dell'Amministrazione dello Stato e che, ad esempio, il Direttore nominato dal Ministro delle finanze è quello che fa il buono ed il cattivo tempo.

È il Direttore, infatti, che procede alla graduatoria dei frequentatori del corso, formulando inoltre, per ognuno di essi, un particolareggiato giudizio; ora, comprendete benissimo che, a discrezione della valutazione di questo alto funzionario, si possano inserire pressioni di ogni genere. Sarebbe invece opportuno cautelarsi in proposito, facendo in modo che i candidati non siano giudicati a discrezione di una persona soltanto.

GAVA. Anche in base alle leggi attualmente in vigore, vi è l'istituto della prova, alla fine della quale l'Amministrazione è libera di non convalidare il candidato anche se ha vinto il concorso; ed è il capo-divisione che deve formulare su di lui le note di qualifica.

MARIOTTI. Io vorrei che il giudizio del Direttore non fosse vincolato da elementi di valutazione sul candidato indipendenti dal corpo degli insegnanti.

CENINI, *relatore*. L'articolo 4 stabilisce che « il corpo degli insegnanti, presieduto dal Direttore, procede alla graduatoria dei frequentatori del corso stesso, ecc., formulando, inoltre per ognuno di essi, un particolareggiato giudizio ».

Io ritengo che questo articolo debba essere un poco modificato; comunque, faccio presente al senatore Mariotti che è il corpo degli insegnanti che procede a tali giudizi.

MARIOTTI. Io desideravo esprimere la mia preoccupazione che si segua come in passato quella falsariga che ha dato risultati vera-

mente negativi nei corpi investigativi ed inoltre chiedere perchè non si è tentato di istituire presso il corso di scienza delle finanze, nelle stesse Università, delle Scuole tributarie periferiche. Saranno molto pochi, a mio parere, coloro che potranno affluire a questa Scuola centrale tributaria, dato il modo in cui è articolato il disegno di legge proposto dal Governo, poichè l'articolo 5 è estremamente pericoloso per gli interessati. Mi sembra invece che, se si istituissero dei corsi tributarie presso le Università, eventualmente anche con il contributo dello Stato, si potrebbero conseguire, su scala nazionale, risultati molto migliori, anche perchè gli insegnanti di scienza delle finanze sono persone dotate di quei requisiti necessari per poter dare un indirizzo che sia conforme alle esigenze economiche e sociali di oggi. Vorrei ricordare che il Ministero delle finanze molto spesso istituisce delle Commissioni composte da professori universitari che insegnano scienza delle finanze nelle Università. A mio parere, dei corsi universitari potrebbero dare risultati più rapidi e più efficaci.

DE LUCA LUCA. Non vi è dubbio che i corsi speciali istituiti con la famosa legge del 16 giugno 1949 hanno dato dei buoni risultati; ed è quindi giusto, a mio parere, che si istituisca questa Scuola centrale tributaria per il perfezionamento e la formazione dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria.

Vorrei, però far presente che il problema della formazione e della educazione di questi funzionari non è soltanto un problema tecnico, ma anche un problema politico. Ora, è certo che quando si stabilisce che un funzionario impiegato nella Amministrazione finanziaria, ove non superi gli esami di questa Scuola, perde l'impiego, come ha detto giustamente il collega Fortunati, si viene a modificare lo stato giuridico del personale. Praticamente, un cittadino, diplomato o laureato, il quale partecipa ad un concorso presso l'Amministrazione delle finanze, vince il concorso e diventa impiegato dello Stato, acquista una sua posizione...

GAVA. Non è esatto: c'è il periodo di prova, a seguito del quale può essere licenziato. In

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)113^a SEDUTA (28 novembre 1956)

questo caso si sostituisce soltanto il corpo degli insegnanti al Consiglio di Amministrazione.

DE LUCA LUCA. Ma il periodo di prova non è la stessa cosa della frequenza della Scuola centrale tributaria! Quest'ultima è una cosa molto più complessa e più seria. Se facciamo frequentare la Scuola ad un aspirante a far parte dell'Amministrazione finanziaria, prima di fargli sostenere il concorso, va bene; ma se prima gli facciamo fare il concorso e lo facciamo diventare funzionario dello Stato e poi, se non supera gli esami della Scuola, lo mandiamo via, non compiamo, a mio parere, una cosa giusta.

Perdonate se faccio un paragone che a prima vista può sembrare che non calzi, ma che, secondo me, calza molto bene: la Scuola centrale di Statistica dovrebbe essere come la Scuola di guerra. Noi sappiamo che vi è una quantità di ottimi ufficiali i quali non frequentano la Scuola di guerra o la frequentano e vengono bocciati; però essi rimangono ufficiali dell'Esercito, e sono ottimi ufficiali. Mi pare che l'impostazione da dare alla Scuola tributaria sia proprio questa.

GAVA. C'è un equivoco. Vedrà che il suo giudizio muterà immediatamente se terrà presente che gli impiegati che hanno vinto il concorso non sono obbligati a frequentare questa Scuola: possono prima fare il periodo di prova e diventare effettivi, e poi frequentare la Scuola stessa; se essi accettano di andare alla Scuola centrale in sostituzione del periodo di prova presso l'Amministrazione, accettano questo rischio. Deve ricordare dunque che si tratta di volontari.

DE LUCA LUCA. Ho fatto il paragone della Scuola di guerra: poniamo che io sia un ufficiale superiore dell'Esercito e che ad un certo momento mi venga l'idea di frequentare la Scuola di guerra e venga bocciato: non vado a casa, ma rimango nell'Esercito!

GAVA. L'ufficiale è già effettivo!

DE LUCA LUCA. Inoltre, se andiamo a fondo, desidero sottoporre all'attenzione dei

collegi un'altra questione, sulla quale l'onorevole relatore ha detto che intende presentare degli emendamenti. In sostanza si stabilisce che il Direttore, nominato con decreto del Ministro delle finanze, abbia tutti i poteri.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ma è così in tutte le Scuole!

DE LUCA LUCA. Ma noi parliamo di vita moderna, di Stato moderno, di sviluppo! Istituiamo, per lo meno, un collegio avente funzioni consultive, formato di esperti in materia tributaria, che possa coadiuvare il Direttore generale.

Evidentemente, per quanto riguarda la necessità di istituire una Scuola centrale tributaria, siamo tutti d'accordo; ma dobbiamo cercare di farne una cosa veramente seria e concreta.

JANNACCONE. Può sembrare strano, se non scandaloso, che un professore che ha insegnato scienza delle finanze sia, non dico contrario, ma molto perplesso su questo disegno di legge; non per la istituzione della Scuola centrale, ma per l'indirizzo seguito dal provvedimento.

Vediamo come sarebbe organizzata la Scuola. Chi sarebbero i docenti? Il disegno di legge dice: « A coloro ai quali è conferito un incarico di insegnamento presso la Scuola, quando non ricoprano un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o di altro pubblico ente, è mensilmente attribuito, per ogni ora di lezione, un compenso di lire 5.400 se l'incarico sia compreso nella terna, o dichiarato maturo in concorso statale universitario; di lire 4.500 se l'incarico sia libero docente; di lire 3.500 se l'incarico sia cultore della materia ». E qui bisognerebbe osservare che tra i cultori della materia ci sono anche dei professori anziani che non sono più in ruolo e che sarebbero degradati.

Ora, se per la massima parte i docenti saranno professori di Università, si può star sicuri per esperienza che essi non faranno altro che ripetere il corso che hanno tenuto alla Università.

GAVA. Non è questa la previsione!

JANNACCONE. La previsione, ma la realtà sarà questa. Se questa Scuola dovrà costituire soltanto una superscuola di carattere accademico, accadrà quello che ho detto; ma io ho un altro sospetto: che questa Scuola non dovrebbe essere, secondo alcuni, un istituto di carattere accademico, ma un istituto, diremo così di investigazione o per lo meno di allenamento; ed allora, cambia tutto.

Un'altra cosa da notare è questa: che, secondo me, i funzionari, specialmente quelli del Tesoro, sono già troppo dotti nella materia nel senso che ubbidiscono a certi principi finanziari tradizionali appresi nelle Università; quello che peraltro non conoscono è proprio la realtà e con questa Scuola la realtà non gliela insegnate certamente.

GAVA. Si vuole fare questo proprio!

JANNACCONE. Permettete che io citi qualche caso in proposito. Mi si è domandato una volta se possedessi o meno certe azioni che avrebbero dovuto essere denunziate; mi si è detto: risultano schedate. Ho risposto io: lo so bene, ma sono passati più di cinque anni da quando le ho acquistate ed era in periodo dello sflamento. Mi deve dire da chi le ha comprate, mi si è chiesto ancora. Ma cercatelo voi, ho risposto io! Insomma quel funzionario non conosceva completamente il funzionamento della Borsa!

Vi voglio fare ora un altro esempio. Si è parlato della emissione di monete da venti lire. Io ho avuto occasione di dire al Ministro Medici: fate monete da 25 o da 30 lire. Egli mi rispose: lo domanderò ai miei funzionari. Ora il funzionario competente in materia fa una memoria in cui comincia a parlare degli indici di concentrazione; si tratta indubbiamente di una persona enormemente edotta in campo teorico, ma che non ha compreso che, allo stato presente della circolazione monetaria, è più comodo avere una moneta da 25 lire, che è un sottomultiplo di 50, che avere una moneta da 20 lire.

Dunque quello che volevo dire è questo: io non dubito della preparazione accademica che potrà essere impartita da questa Scuola centrale tributaria, ma dubito proprio della preparazione pratica. Quindi, non sapendo nulla

su quello che sarà l'indirizzo della scuola, sono molto dubbioso in merito a questo disegno di legge.

TRABUCCHI. Io penso che quello che sta per nascere debba essere una specie di istituto superiore, il quale determinerà, in ultima analisi, una specie di regolarizzazione di quei corsi di perfezionamento per funzionari ed impiegati di natura interna che si sono tenuti presso il Ministero delle finanze; corsi di perfezionamento che dovrebbero proprio avere soltanto lo scopo di fare ottenere la preparazione di bravi funzionari, non quello di permettere loro di adire la libera docenza in materia di tributi o di fare i teorici in materia fiscale, come accennava prima il professore Jannaccione.

Io penso che dobbiamo esaminare le norme di questo disegno di legge più che discutere l'argomento in linea generale, e nelle norme cercare proprio di insinuare quelle regole che possano garantirci che se ne farà una scuola di perfezionamento tributario di natura prevalentemente tecnica e pratica.

Naturalmente non si può dire che non si debbano fare anche lezioni di teoria. Infatti alcuni elementi dottrinari vengono necessariamente in discussione anche perchè è una triste o buona (a seconda dei punti di vista) attitudine dei nostri avvocati specialisti in materia, per cercare di evadere dalle strettoie in sede di accertamento o di applicazione delle imposte, di trovare nella teoria gli elementi per aiutare la resistenza.

Occorre necessariamente che ci siano lezioni di natura costituzionale generale, come si fa ad esempio anche per i segretari comunali; ma la sostanza fondamentale di questa Scuola dovrà consistere in corsi di natura pratica e tecnica da farsi all'interno del Ministero delle finanze. Alcuni di questi corsi — si dice — dovrebbero servire in sostituzione del periodo di prova; non direi che possano servire totalmente in sostituzione del periodo di prova, e in questo senso mi raccomando al relatore, che lo ha promesso, di presentare un emendamento in cui si dica che solo una parte del periodo di prova possa essere computato in questi corsi; dovremo far sì che questa scuola

non sostituisca totalmente il periodo di prova, ma sia integrativa del periodo di prova.

Vorrei anche aggiungere che mi pare ingiusto, appunto per il carattere che vorremmo fosse dato a questa Scuola, stabilire una remunerazione diversa per i professori di università e per i liberi docenti; ritengo che si dovrebbe stabilire che la remunerazione viene data in rapporto ai gradi della gerarchia statale e, per quelli che non appartengono alla gerarchia statale, che sia fissata una cifra determinata. Questo proprio per togliere la caratteristica di scuola universitaria e per affermare invece che si tratta di una scuola tecnica di natura anche superiore, ma fatta per i nostri funzionari.

La Scuola dovrà poi essere probabilmente distribuita e divisa in corsi specializzati, perchè è impossibile che noi possiamo fare una Scuola centrale che vada bene per tutti, in cui si insegni quello che riguarda i tributi diretti o quelli indiretti e centomila altre cose insieme, perchè altrimenti faremmo una scuola di natura troppo generale. Dovrebbe essere una scuola un po' suddivisa e articolata a seconda dei vari rami della materia tributaria. Credo che difficilmente potremo fare un bravissimo funzionario di dogana che sappia anche far bene l'accertamento delle imposte dirette e della imposta sull'entrata, che conosca i vari modi di evasione e anche l'imposta di fabbricazione. Dovremmo quindi fare in modo che la scuola sia articolata a seconda dei vari rami della nostra Amministrazione finanziaria e che abbia carattere formativo o meglio quel minimo di carattere formativo teorico che è necessario assolutamente per i dipendenti di questa Amministrazione e quell'essenziale carattere formativo pratico che deve servire a far sì che i nostri dipendenti sappiano agire bene nel ramo tributario che è loro affidato.

La Scuola potrà avere anche vari gradi, vi potrebbe essere una scuola secondaria ed una scuola superiore e potremmo scegliere nel corso inferiore coloro che hanno dimostrato nella pratica e nella dottrina di essere migliori per ammetterli alla scuola superiore.

Penso però che tutto questo non possa esser contenuto nella legge, e che, una volta sanciti i principi, il regolamento debba poi prevedere l'articolazione della scuola in modo da garan-

tire che questi principi, per quanto possibile, vengano mantenuti fermi.

RODA. Siamo tutti d'accordo sul principio che è ottimo, anzi è un principio che andrebbe esteso ad altre branche dell'Amministrazione dello Stato; però quello che interessa è il dotare questo principio di uno strumento valido, cioè di una idonea articolazione della legge.

Noi abbiamo sentito che il relatore si propone di presentare degli emendamenti; abbiamo sentito che il Governo interverrà con altri emendamenti: penserei pertanto che l'unico modo di emanare una buona legge sia quello di conoscere questi emendamenti del relatore e del Governo e dei colleghi, ove ce ne fossero, e poi discutere articolo per articolo in modo da attuare il meglio possibile il principio che, ripeto, è ottimo.

PESENTI. Credo che sia giusto istituire una Scuola tributaria, ma è necessario che essa abbia particolari caratteristiche. Del resto si tratta di sanzionare ufficialmente ciò che da tempo esiste. Ritengo tuttavia che sia bene nel disegno di legge indicare anche le caratteristiche di questa Scuola: evidentemente, se fosse una ripetizione di corsi universitari servirebbe a ben poco. È bene però, anche perchè sappiamo tutti come studiano gli studenti che si preparano agli esami, che ci sia anche un professore di Università nel senso che tenga dei corsi per chiarire l'aspetto giuridico, per battere cioè sui principi fondamentali che debbono raggiungere tutte le singole leggi finanziarie; però questo, direi, in senso generale, come ripetizione di nozioni che già si dovrebbero sapere. La base invece dovrebbe essere pratica, nel senso anche della esposizione e del commento di certe leggi particolari; per esempio, la legge sulla perequazione tributaria è giusto che sia discussa e studiata da parte dei funzionari.

Proprio per questo la Scuola deve avere solo un aspetto sussidiario, informativo perchè non c'è da attendersi che serva a far buoni funzionari: il funzionario può rimanere cattivo; per cui sono contrario, come del resto ha detto anche il senatore Fortunati, a fare di questa scuola una condizione in rapporto al periodo di prova. Ci può essere infatti lo studente che studia a memoria e che magari ri-

sponde bene al professore, che sa dire che cosa è il manifesto di carico, che cosa deve fare lo spedizioniere, ecc., cose che è bene sapere ma che bisogna saperle applicare e conoscere anche nella realtà. Ad esempio una imposta complessa come l'imposta sulla entrata è bene che sia conosciuta dal punto di vista giuridico e sotto tutti gli altri aspetti, perchè bisogna sapere quale atto economico e giuridico è stato posto in atto nel caso particolare; vi sono insomma tante forme diverse che bisogna aver chiaro come si presentano nella realtà. Come è stato detto, insomma, questa Scuola centrale tributaria non deve avere quella importanza che qui le si vorrebbe dare, per cui uno che abbia vinto il concorso, se non supera gli esami di questa scuola...

GAVA. Sono corsi per volontari! Gli impiegati, una volta vinto il concorso, possono immediatamente frequentare quella Scuola o restare presso l'Amministrazione e fare il periodo di prova, diventare effettivi e poi andare alla Scuola.

PESENTI. Ma questo può diventare un trucco! Io, nel timore di non riuscire nella Scuola, faccio prima il mio periodo di prova e poi andrò a questa Scuola.

Non dobbiamo mettere l'impiegato in questa situazione! Possiamo dire: coloro che si presentano al concorso, prima ancora di vincerlo, possono frequentare questi corsi.

GAVA. No, questa è una scuola di funzionari!

PESENTI. Allora consideriamola come scuola di funzionari, che saranno valutati agli effetti delle classifiche, però con una valutazione non decisiva perchè ci può essere benissimo quello che chiamiamo lo sgobbone che sa tutto, ma che poi non è un bravo funzionario. Io sono d'accordo che per essere un bravo funzionario bisogna conoscere le leggi, bisogna saperle applicare, bisogna avere principi giuridici ben basati e conoscere anche la realtà, ma che questa conoscenza venga basata sul fatto che uno mi superi nella scuola, a questo sono contrario.

Con questo ritengo che l'emendamento che è stato suggerito in proposito vada opportunamente accolto dalla Commissione restando inteso che questa Scuola è una scuola pratica di funzionari che debbono rinsaldare le loro basi generali giuridiche per l'applicazione delle leggi tributarie e debbono aumentare le loro cognizioni specifiche su queste leggi. Possibilmente, se vi è una maggiore conoscenza dei fenomeni economici che sono alla base della politica tributaria e che vengono regolati da leggi tributarie, tanto meglio.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il rappresentante del Governo prende atto con soddisfazione che tutti gli onorevoli senatori sono favorevoli alla istituzione di questa Scuola centrale tributaria che, come è stato osservato dal senatore Pesenti, non è una novità; la scuola centrale tributaria, infatti, da parecchi anni funziona egregiamente e ha dato ottimi risultati, che tutti i senatori possono conoscere attraverso quelle pubblicazioni e relazioni sul funzionamento della scuola stessa che sono state sempre annualmente fatte.

La mozione d'ordine che ha proposto il senatore Roda trova consenziente il Governo, in concomitanza con quanto già detto del resto dall'onorevole relatore, poichè molte delle osservazioni che sono state fatte troveranno la loro soluzione quando verranno in discussione i singoli articoli.

Voglio però soffermarmi, in sede di discussione generale, su due argomenti, cioè sulle caratteristiche di questa scuola e sul periodo di prova.

Sul primo punto il Governo è d'accordo, sul fatto cioè che questa scuola deve avere non il carattere di scuola universitaria, ma un carattere essenzialmente pratico e tecnico per perfezionare i funzionari nelle varie branche della materia tributaria. Questo indirizzo appare già dal complesso delle disposizioni del disegno di legge, ma tuttavia la Commissione potrà sempre accentuare, con particolari disposizioni, questo carattere tecnico-pratico della scuola. Un emendamento in questo senso troverà consenziente indubbiamente il Governo.

Per quanto riguarda il periodo di prova, penso che le osservazioni formulate forse sono dovute al fatto che non sono state te-

nute presenti le disposizioni vigenti in materia di periodo di prova, disposizioni che sono contenute nel decreto delegato 11 gennaio 1956, n. 16, il quale dice: « Il periodo di prova ha la durata di 6 mesi; l'impiegato in prova svolge le mansioni affidate nei vari servizi cui viene applicato e frequenta i corsi istituiti dall'Amministrazione ».

Quindi lo stesso legislatore dell'11 gennaio 1956... (*Interruzione del senatore Fortunati*).

Le parole « e frequenta » vogliono dire che la Amministrazione ha la potestà di far frequentare i corsi ai funzionari.

Quanto al giudizio, continuo a citare quel decreto delegato: « Compiuto il periodo di prova l'impiegato consegue la nomina in ruolo con decreto del Ministro, previo giudizio favorevole del Consiglio di Amministrazione, fondato sulla relazione dei capi servizio cui l'impiegato è stato alle dipendenze, e sull'esito dei corsi eventualmente frequentati ».

Ora quando saranno cognitivi gli emendamenti che il relatore ha preannunciato, si vedrà come l'articolo 5 si adegui perfettamente a questa norma del decreto delegato 11 gennaio 1956, n. 16, per cui molte osservazioni che sono state fatte saranno soddisfatte o eliminate, se avevano carattere di eccezione.

Questo volevo dire in sede di discussione generale, riservandosi il Governo, in sede di discussione degli articoli, di portare il suo contributo al perfezionamento del provvedimento.

Dirò subito che gli emendamenti che il relatore ci ha comunicato hanno già trovato la approvazione mia personale, che penso possa essere anche quella del Ministro; di ciò darò contezza nel momento in cui verranno discussi.

Ci sarà poi ancora la necessità di alcuni emendamenti formali perchè il progetto di legge era stato concretato prima che uscissero i decreti delegati e naturalmente la dizione di alcuni articoli non è adeguata a questi decreti. Lo stesso deve dirsi per quel che riguarda l'onere finanziario perchè l'articolo 9 presuppone

neva una certa posizione che non è quella di oggi. Lo stesso Governo si farà promotore di un emendamento apposito per variare l'articolo 9.

Ancora un'osservazione di carattere generale: non mi pare possibile che in una legge si stabiliscano i programmi, la durata od altre cose relative a questa scuola. Bisogna che la Commissione dia naturalmente l'indirizzo per questo programma e che poi lasci al potere esecutivo, cioè all'Amministrazione competente, di stabilire le modalità per concretare questo programma, perchè in una legge sarebbe impossibile tener conto di particolari minuti.

JANNACCONE. Vorrei chiedere al Governo che quando si discuteranno qui gli emendamenti a questo disegno di legge ci fornisca un prospetto degli insegnamenti impartiti e un prospetto dell'attuale ordinamento dei corsi.

RODA. È giusto, perchè bisogna avere una specie di visione dinamica dei risultati pratici di questi corsi.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Senz'altro!

PRESIDENTE. Prego tutti i colleghi di voler presentare tempestivamente i loro eventuali emendamenti su questo disegno di legge al relatore, in modo che nella prossima seduta possano essere esaminati.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, rinviando alla prossima seduta la discussione degli articoli.

La seduta termina alle ore 12,15.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.